

# La terminologia giuridica italiana tradotta in inglese: il caso del Codice di procedura penale

FEDERICA SCARPA

## 1. INTRODUZIONE

A differenza delle categorie più prototipiche della traduzione specializzata, prime fra tutte la traduzione tecnica e scientifica, la traduzione giuridica è un'attività eminentemente interculturale, dal momento che l'ordinamento giuridico di un Paese è forse l'espressione più autentica della cultura di quel Paese. Concetti e istituti giuridici sono infatti intimamente e necessariamente legati ai singoli ordinamenti che, nel caso di quelli inglese e italiano, appartengono rispettivamente alle due massime famiglie giuridiche del mondo occidentale, che sono il *common law* e il diritto continentale (il cosiddetto *civil law*), all'interno delle quali vengono raggruppati gli ordinamenti dei vari Paesi europei. Questa forte demarcazione dei concetti giuridici tra ordinamenti diversi riguarda tuttavia non solo istituti tipici di *common law* come il *trust*, che non esiste negli ordinamenti di *civil law*, ma anche, seppur in misura minore, concetti apparentemente crossculturali come quello del 'contratto'. I termini "contratto", "contract" e "contrat", che nella prassi traduttiva vengono utilizzati senza troppe difficoltà come l'uno il traduce dell'altro, presentano infatti importanti differenze concettuali tra loro<sup>1</sup>, an-

---

<sup>1</sup> Mentre in italiano (così come in francese) un contratto ("contrat") presuppone lo scambio di una cosa contro il pagamento di un determinato prezzo o il trasferimento di una cosa a titolo

che se rimane vero che la globalizzazione e la crescente interrelazione tra tutti gli ambiti disciplinari hanno messo in dubbio le frontiere tradizionali e, per quanto riguarda in particolare il diritto, hanno portato a una prassi traduttiva orientata alla semplificazione delle differenze concettuali tra ordinamenti diversi per via di una forte spinta all'approssimazione dettata dalle esigenze dell'economia internazionale. Nel caso specifico dell'inglese, tuttavia, la traduzione giuridica tra questa lingua e le altre lingue europee è resa ancora particolarmente 'difficile' non solo dalle peculiarità concettuali e terminologiche degli ordinamenti anglo-americani rispetto agli altri sistemi giuridici europei, compreso quello italiano, ma anche dalla diffusione dell'inglese come 'lingua franca' del diritto a livello internazionale anche in contesti multilingui come quello dell'Unione europea. In questi contesti internazionali e sopranazionali l'inglese giuridico che viene utilizzato è tuttavia diverso dalle varietà, sempre giuridiche, usate in Inghilterra e Galles, Scozia, Irlanda, Stati Uniti, Canada, Australia, Sudafrica ecc., in quanto si tratta di una varietà dell'inglese usata non come "language for (cultural) identification", ossia per veicolare unicamente concetti di *common law*, ma come "language for communication" (House 2003: 559), ossia una lingua ibrida usata per veicolare, soprattutto – ma non solo – in ambito comunitario, anche concetti di *civil law*, provenienti per di più da ordinamenti diversi, e anche concetti giuridici totalmente nuovi. In sede di traduzione giuridica da e verso l'inglese, per la ricerca terminologica diventa quindi prima di tutto fondamentale individuare l'ambito specifico in cui si traduce (v. anche Ballerini in questo volume), in quanto uno stesso termine inglese può avere significati diversi in contesti d'uso diversi. D'altra parte, l'importanza dello specifico contesto in cui si traduce non riguarda solo l'inglese giuridico, ma è cruciale anche nell'interpretazione del significato dei termini impiegati all'interno di uno stesso ordinamento giuridico, che possono avere una valenza polisemica in contesti d'uso diversi. Per esempio, all'interno del Codice di procedura penale il significato di "udienza di comparizione" è molto specifico, in quanto indica un procedimento che si celebra solo ed esclusivamente davanti al tribunale in composizione monocratica (ossia composto da un solo giudice) con citazione diretta a giudizio. Tuttavia lo stesso termine è attestato in altre fonti normative italiane con un significato diverso: nel Decreto legislativo 06/09/2011, n.159 sulle leggi antimafia e le misure di prevenzione si trova infatti il termine "udienza di comparizione dinanzi al collegio", dove il riferimento è invece a un tribunale composto da più giudici ("collegio") e implica quindi uno scollamento dal significato che "udienza di comparizione" ha nel Codice di procedura penale.

Questo contributo mira a illustrare sia alcuni problemi che, nella traduzione giuridica tra italiano e inglese, sono connessi con la ricerca di termini di arrivo

---

gratuito (es. donazione), in *common law* il "contract" è circoscritto alla sola ipotesi di scambio di prestazioni onerose ed è quindi legato al vincolo della *consideration*. Non sono quindi considerati "contracts" la donazione e tutti i contratti che si formano con la consegna della cosa, come per esempio il comodato e il deposito (Megale 2008: 86).

che siano il più possibile concettualmente equivalenti ai termini di partenza, sia le tecniche traduttive impiegate per risolverli. I problemi oggetto del contributo risultano non solo dalla contrapposizione *common law/civil law* ma sono collegati anche all'uso dell'inglese come lingua franca del diritto che viene impiegata per di più da parlanti non aventi l'inglese come prima lingua d'uso. I gradi di equivalenza concettuale tra termini italiani e tradurenti inglesi che verranno presi in considerazione sono quattro (v. anche Magris in questo volume): l'*equivalenza sostanziale*, quando, pur appartenendo a ordinamenti nazionali diversi, le corrispondenze tra i due termini in esame sono caratterizzate da un'ampia area di sovrapposizione; l'*equivalenza parziale*, dove le corrispondenze sono meno ampie; la *corrispondenza funzionale*, quando viene utilizzato un traduttore che indica un'istituzione o una figura che svolge una funzione affine nel sistema inglese; e la *corrispondenza stipulativa*, quando il concetto giuridico italiano non trova un corrispondente nell'ordinamento inglese e quindi il traduttore è il risultato di una proposta del traduttore. Non verranno quindi presi in considerazione i casi di quasi-equivalenza, quando i concetti A e B condividono tutte le caratteristiche di base e buona parte delle caratteristiche aggiuntive, in quanto si tratta di un tipo di equivalenza che si verifica in casi soltanto rari tra cui non rientra quello illustrato in questo contributo. La quasi-equivalenza si presenta infatti quando si ha una parziale unificazione degli ordinamenti giuridici della cultura di arrivo e di partenza, oppure quando un concetto proprio di un ordinamento giuridico è stato adottato in passato da un altro ordinamento giuridico e continua ad aver corso in tale sistema (per esempio, nel caso dei contesti di contatto tra Indonesia e Olanda e tra Turchia e Svizzera) (de Groot 2006: 424). I termini degli esempi che verranno presentati nel contributo provengono dalla traduzione in inglese del Codice di procedura penale (d'ora in avanti, il "Codice") fatta da Katia Peruzzo e Gianluca Pontrandolfo, ormai nella sua seconda edizione (Gialuz *et al.* 2017), e, più specificamente, da una raccolta terminografica in italiano e in inglese di termini contenuti o indirettamente richiamati all'interno del sesto libro del Codice sui "Procedimenti speciali" (Avola 2013/14).

## 2 LA TRADUZIONE IN INGLESE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Per quanto riguarda la genesi di questo progetto di traduzione (al riguardo v. anche il contributo di Gialuz in questo volume), si è partiti dalla considerazione che l'Italia costituiva un caso isolato nel panorama europeo e mondiale nel non avere una versione in inglese del codice di rito penale, una lacuna particolarmente grave in un momento come quello attuale in cui il bisogno di traduzione in ambito giuridico è molto sentito in Europa, tanto più che il Codice italiano del 1988 rappresenta un'opera normativa di straordinaria rilevanza anche sul fronte internazionale. Si tratta infatti di un codice fortemente innovativo, in quanto ha disegnato un modello processuale tendenzialmente accusatorio in un Paese

come l'Italia di tradizione continentale, rappresentando così un modello per molti ordinamenti in fase di transizione dal sistema inquisitorio all'accusatorio<sup>2</sup>. La principale motivazione che ha quindi spinto il team interdisciplinare di giuristi e linguisti che ha portato avanti il progetto è stata l'utilità di una versione inglese di questo corpus normativo per gli studiosi, gli operatori e gli investitori stranieri interessati a conoscere di prima mano la procedura penale italiana per motivi di ricerca, professionali o legati alla loro attività accademica, ma anche per gli studiosi, gli operatori e gli studenti italiani e per gli organi di giustizia internazionale (per esempio, la Corte di Giustizia dell'Unione europea del Lussemburgo e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo).

Tutte queste considerazioni sono state anche alla base della scelta dell'approccio traduttivo e della varietà di inglese del testo di arrivo che il team ha dovuto fare prima di iniziare la traduzione del Codice, un testo prescrittivo avente forza di legge nella legislazione italiana la cui traduzione avrebbe però avuto soltanto una funzione informativa per i destinatari di arrivo, ossia non finalizzata a spiegare effetti giuridici nel contesto socioculturale di arrivo (cfr. Cao 2009: 416-417). Riprendendo una distinzione operata da Nord (1997: 47), pur se non specificamente in ambito giuridico, si è pertanto deciso che il testo di arrivo doveva essere una traduzione "documentale" di tipo "letterale" (o grammaticale), ossia un testo di arrivo nel quale, nel rispetto della lettera del testo di partenza, la forma doveva essere adeguata alle convenzioni sintattiche e idiomatiche della lingua di arrivo. Si tratta quindi di un approccio documentale orientato sia retrospettivamente al sistema giuridico di partenza che prospettivamente ai destinatari del testo di arrivo, che è riscontrabile nella traduzione del Codice non solo al livello terminologico, come verrà illustrato in questa sede, ma anche ai livelli testuale e sintattico, in quanto i traduttori hanno utilizzato spesso strategie di esplicitazione per rendere la traduzione più leggibile per i suoi destinatari di quanto non lo fosse il testo di partenza per i destinatari italiani (aggiunta di informazioni e semplificazione e "normalizzazione" di strutture sintattiche complesse) (Scarpa *et al.* 2017).

Per quanto riguarda la varietà linguistica di inglese scelta dal team per la traduzione del Codice, per evitare di selezionare una specifica varietà nazionale (inglese-americano, inglese-australiano, inglese-canadese ecc.) – e quindi uno specifico ordinamento giuridico nazionale – che si sarebbe mal adattata alla vocazione internazionale della traduzione, la scelta è caduta sull'"inglese europeo", un'espressione che nel progetto di traduzione in questione è stata usata però con un significato più ampio dell'inglese comunitario (ossia la varietà che è ormai diventata di fatto la 'lingua franca' dell'ordinamento giuridico sovranazionale dell'Unione europea). Oltre a quest'ultimo<sup>3</sup>, la varietà di inglese scelta per la tra-

---

2 Si pensi solo ai Paesi dell'Est Europa e al codice di rito penale turco, approvato nel 2004 e largamente ispirato al codice italiano.

3 Le fonti principali sono state la banca dati EUR-Lex, contenente testi multilingue dell'Unione europea, il portale europeo della giustizia e-Justice, contenente testi multilingue dell'Unione

duzione del Codice comprende infatti anche l'inglese internazionale dei testi del Consiglio d'Europa e delle traduzioni dei codici di procedura penale di altri Paesi europei. Oltre ai vantaggi di non rivolgersi unicamente ai destinatari britannici (ormai soltanto pre-Brexit!) e irlandesi dell'inglese comunitario e di non essere legato a una specifica cultura di arrivo, l'inglese europeo così definito ha infatti anche il vantaggio di fornire un mezzo di comunicazione interculturale per parlanti sia nativi che non nativi dell'inglese, costituendo così una vera e propria 'lingua franca' le cui caratteristiche formali sono legate a concetti giuridici che derivano da ordinamenti nazionali oppure che sono stati conati ex novo al livello sovranazionale europeo.

Per trarre le informazioni terminologiche (definizioni, contesti d'uso, sinonimi, quasi-sinonimi e varianti d'uso ecc.), si sono privilegiate le fonti dove veniva documentato l'uso della terminologia da parte dei giuspenalisti. Per quanto riguarda i termini italiani del Codice, lo strumento principale di analisi è stato quindi il motore Ius Explorer, contenente testi normativi, giurisprudenziali e dottrinali. Per i traduttori in inglese dei termini legati al sistema italiano, invece, oltre alle risorse comunitarie già menzionate (v. nota 3) fonti importanti sono state anche i manuali sull'ordinamento italiano scritti in inglese (per esempio, Di Amato 2011; Delmas-Marty & Spencer 2005; Grossi & Pagni 2010) da cui sono stati estratti molti dei traduttori inglesi utilizzati. Per quanto riguarda infine i termini inglesi negli ordinamenti di *common law*, con particolare riferimento alla ricerca di istituti giuridici comparabili a quelli italiani, la fonte principale è stata la banca dati BAILII (British and Irish Legal Information Institute), contenente testi normativi e giurisprudenziali di Regno Unito e Irlanda.

### 3 TECNICHE TRADUTTIVE UTILIZZATE PER LA TERMINOLOGIA DEL CODICE

Se è vero che, pur tenendo in considerazione l'inevitabile dose di arbitrarietà che è insita nell'attribuzione del grado di equivalenza tra due termini da parte del terminografo, istituti giuridici di ordinamenti diversi possono presentare tra loro un grado talmente alto di similitudine da poter essere considerati identici in un determinato contesto, tuttavia nel caso dell'italiano e dell'inglese rimane anche vera la constatazione di segno opposto, ossia che termini appartenenti a questi due specifici ordinamenti giuridici molto difficilmente possono essere caratterizzati da una totale identità concettuale. La grande maggioranza dei termini del sesto libro del Codice designa infatti concetti e istituti tipici del sistema giuridico italiano che non trovano omologhi nei sistemi di *common law*, ragion per cui il rapporto con i traduttori proposti è in un certo senso artificiale e rientra nella categoria della "corrispondenza stipulativa". Di conseguenza i traduttori inglesi

---

europea di tipo giuridico-divulgativo, e il motore di ricerca HUDOC, contenente i documenti della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) in inglese, francese e - in alcuni casi - italiano.

sono stati estratti per lo più da manuali sull'ordinamento italiano scritti in inglese e, quando ciò non è stato possibile, sono il risultato di traduzioni ad hoc create dal team interdisciplinare. Considerate le finalità informative della traduzione, le tecniche traduttive a cui si è ricorsi per tradurre i termini che denotano istituti sconosciuti al diritto angloamericano – e che sono nella quasi totalità composti da più elementi lessicali – sono state la traduzione letterale, la traduzione-calco e la parafrasi descrittiva, e anche, seppur in misura molto minore (visto appunto il rapporto di equivalenza nulla che caratterizza quasi tutti i termini), la tecnica dell'equivalenza funzionale.

### 3.1 TRADUZIONE LETTERALE

Anche se la traduzione letterale presuppone in teoria una corrispondenza sia semantica sia concettuale tra un termine della lingua di partenza e il suo traducevole nella lingua di arrivo (per esempio, “assegno”, “check” e “chèque”), questa tecnica traduttiva viene in realtà utilizzata anche quando, pur essendovi alcune diversità semantiche, un traducevole viene considerato un equivalente adeguato del termine nella lingua di partenza in uno specifico contesto d'uso senza che venga invalidata la precisione del discorso. Nella traduzione in inglese del Codice, i casi di traduzione letterale che presuppongono un rapporto di equivalenza sostanziale sono tuttavia molto rari: un esempio è costituito dai termini “ergastolo” e dal suo traducevole “life sentence”, appartenenti al campo concettuale ‘Sanzioni penali’ (‘Criminal Penalties’), dal momento che sia l'ordinamento italiano sia gli ordinamenti angloamericani prevedono la pena dell'ergastolo per i reati più gravi. Le differenze tra gli istituti sono infatti minime e risiedono nei casi in cui tale pena viene applicata: ad esempio, la pena perpetua è obbligatoriamente inflitta al condannato per il reato di omicidio nell'ordinamento inglese. Nella fattispecie della traduzione in inglese del Codice di procedura penale, il traducevole di “ergastolo” che è stato scelto è il termine “life sentence” perché, oltre a essere attestato nel dizionario monolingue inglese *Collin English Law Dictionary* (Collin 1987), è anche il termine che viene usato nel manuale di Di Amato (2011) come specifico traducevole del termine italiano “ergastolo”<sup>4</sup>. Per queste ragioni il termine “life sentence” è stato quindi preferito agli altri sinonimi, quasi-sinonimi e varianti d'uso che vengono utilizzati sia nel diritto codificato (*statutes*) e giurisprudenziale dell'Inghilterra e del Galles (“life imprisonment”, “custody for life”, “sentence of detention during Her Majesty's pleasure” e “detention for life”, usati nel *Criminal Justice Act* del 1988 e del 2003), sia nel diritto comunitario (“life in prison” e “life-long imprisonment”, attestati nell'*Official Journal of the European Union*) sia nelle

---

<sup>4</sup> “Custodial sentence of an indefinite period. It represents the most severe penalty foreseen by the Italian criminal law system. Life sentence is envisaged for those cases for which death penalty – before its elimination from the Italian criminal law – was applied” (Di Amato 2011: 127).

sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) (“life term” e “imprisonment for life”). La scelta è motivata da almeno due lievi differenze concettuali di alcuni di questi sinonimi rispetto al significato di “life sentence”/“ergastolo”. Una prima differenza riguarda la durata della reclusione in “life sentence” e “life term”. Mentre infatti “ergastolo” e “life sentence” si riferiscono entrambi a una pena che di solito non viene scontata dal condannato per l’intero arco della sua vita naturale, il termine “life term” sembra invece essere utilizzato per indicare l’effettiva durata della reclusione, indipendentemente dal tipo di condanna inflitta. In altre parole, una pena “life sentence” non risulta necessariamente in un “life term”, laddove quest’ultimo può essere l’esito finale di una lunga reclusione. Una seconda differenza riguarda la specializzazione del significato di alcuni dei sinonimi nel diritto codificato dell’Inghilterra e del Galles per quanto riguarda l’età del condannato: “life imprisonment” si riferisce infatti a chi abbia già compiuto 21 anni, “custody for life” per gli imputati tra i 18 e i 21 anni, “sentence of detention during Her Majesty’s pleasure” per chi non abbia ancora compiuto 18 anni e abbia commesso un omicidio e “detention for life” per chi non abbia ancora compiuto 18 anni e abbia commesso un reato grave che però sia diverso dall’omicidio.

### 3.1.1 TRADUZIONE-CALCO

Nell’ambito della traduzione letterale, la tecnica traduttiva di gran lunga più comune adottata nella traduzione del Codice per instaurare tra termine del testo di partenza e suo traduce un rapporto di corrispondenza stipulativa è la traduzione-calco (*loan translation*) (Frosini 1992; Šarčević 1997; Megale 2008; Pontrandolfo 2012; Alwazna 2014) o traduzione lessicale (Orozco Jutorán 2014: 254) o equivalenza formale (Weston 1987; Harvey 2000). Nella traduzione-calco ciascun elemento lessicale del termine composto del testo di partenza viene tradotto letteralmente, dando così origine a un nuovo composto nella lingua di arrivo che, seguendo le regole sintattiche della lingua di arrivo e utilizzando materiale linguistico già esistente in quest’ultima, risulta intellegibile al destinatario della traduzione e ha il grande vantaggio di non presentare ambiguità dal punto di vista referenziale, in quanto il termine così ottenuto rimane per così dire ‘isolato’ rispetto ai termini già esistenti che sono propri dell’ordinamento di arrivo.

Un primo esempio di traduzione-calco tratto dal Codice è costituito dal termine “giudizio immediato” (e i suoi sinonimi “rito immediato”, “procedimento immediato” e la forma estesa “giudizio immediato ordinario”), che fa riferimento a un procedimento speciale che può essere richiesto dal pubblico ministero (PM) o dall’imputato eliminando l’udienza preliminare e transitando direttamente dalle indagini preliminari all’udienza dibattimentale (cfr. Tonini 2013: 786; Bene 2008: 405). Dal momento che si tratta di un termine che designa un istituto tipicamente italiano, non previsto in nessun sistema di *common law*, il traduce che è stato proposto per il Codice è la traduzione-calco “immediate trial”, che è

stato preferito alle tre traduzioni di “giudizio immediato” attestate rispettivamente nella banca dati EUR-Lex (“immediate decision procedure” e “immediate judgement[sic]”) e nel portale europeo e-Justice (“summary judgment”). La ragione per cui la scelta non è caduta su “summary judgment” è che i termini “summary trial” e “summary judgement[sic]” sono usati nei manuali di riferimento di Di Amato (2011: 177) e Posner (2001: 64) come tradimenti del termine “giudizio direttissimo” che, pur designando anch’esso un rito speciale, si differenzia tuttavia dal giudizio immediato in quanto può essere chiesto solo dal PM e può aver luogo solo in due casi: arresto in flagranza e confessione. Per inciso, i diversi tradimenti in inglese del termine “giudizio direttissimo” che si trovano nei documenti dei vari organi europei<sup>5</sup> ben esemplificano la quantità di sinonimi, quasi-sinonimi e varianti d’uso che caratterizzano la traduzione in inglese delle diverse tipologie di procedimenti speciali in particolare, e, più in generale, la traduzione dei termini giuridici. Per quanto riguarda poi il termine “summary trial”, questo è stato usato nella traduzione del Codice come tradimento di “giudizio abbreviato”, un ulteriore tipo di procedimento penale speciale (diverso sia dal giudizio immediato sia dal giudizio direttissimo), che consente al giudice, su richiesta dell’imputato, di pronunciare già al momento dell’udienza preliminare la decisione di merito (condanna o proscioglimento) che di regola viene invece emanata al termine del dibattimento (cfr. Tonini 2013: 754-756; Pistorelli & Bricchetti 2008: 87-88; Bonetti 2003: 2). Una delle ragioni per cui, per tradurre “giudizio abbreviato”, si è preferito ricorrere al termine “summary trial” e non a “summary judgment” è che quest’ultimo in alcuni sistemi di *common law* può riferirsi a un procedimento di natura del tutto diversa, come per esempio nell’ordinamento di Inghilterra e Galles, dove “summary judgment” si riferisce a un procedimento civile (previsto dalle *Civil Procedure Rules*) che il giudice può decidere di utilizzare in seguito a una valutazione della reale prospettiva di successo della difesa del convenuto.

Un secondo esempio di traduzione-calco tratto dal Codice è “appeal to the Court of Cassation” come tradimento del termine italiano “ricorso per cassazione”<sup>6</sup>, in quanto la Corte di Cassazione è un organo che non esiste negli ordinamenti di *common law* anche se, nell’ordinamento di Inghilterra e Galles, un istituto per certi versi simile per poter presentare un ricorso per questioni di diritto è il *case stated*, una procedura di impugnazione avverso le pronunce delle *magistrates’ courts* e della *Crown Court*, che viene presentata a un’apposita *divisional court of the Queen’s bench division* della *High Court*.

<sup>5</sup> “Direct judgement[sic]”, “direct trial procedure” e “expedited procedure” nella banca dati EUR-Lex; “summary judgment” nel portale e-Justice (ossia lo stesso tradimento usato per “giudizio immediato”, implicando in questo modo che il giudizio immediato e quello direttissimo siano sinonimi e che indichino quindi lo stesso procedimento speciale, cosa che invece non è vera); “direttissimo’ proceedings”, “immediate proceedings” e “immediate trial procedure” nel motore di ricerca HUDOC.

<sup>6</sup> La forma più rara “ricorso di cassazione” è molto più frequente nelle sentenze della Cassazione civile che in quelle della Cassazione penale.

### 3.2 PARAFRASI DESCRITTIVA

L'approccio documentale orientato al destinatario del testo di arrivo che è stato adottato nella traduzione del Codice è riscontrabile a livello terminologico soprattutto nei casi in cui, per tradurre un termine, è stata adottata la tecnica della parafrasi o equivalenza descrittiva o equivalenza descrittiva/esplicativa (Šarčević 1997; Harvey 2000; Pontrandolfo 2012; Alwazna 2014) o perifrasi (Megale 2008). Tramite questa tecnica, un termine del testo di partenza che non presenta un diretto corrispondente in lingua di arrivo viene esplicitato attraverso una parafrasi, una descrizione o una definizione sintetica. Nella traduzione del Codice, la motivazione di questa tecnica risiede nel desiderio di agevolare la comprensione del referente di un termine quando si tratti di un istituto tipicamente italiano che non trova paragoni negli ordinamenti di *common law*. Esempi di equivalenti descrittivi nella traduzione del Codice sono “segreteria”/“Public Prosecutor’s Clerk’s Office” e “udienza di comparizione”/“hearing of court appearance at trial”. Nel primo esempio, “segreteria” è la forma abbreviata del termine “segreteria del pubblico ministero”, che appartiene al campo concettuale ‘Ausiliari del giudice e del pubblico ministero’ (‘Rooms and offices of the court’). Entrambe le forme sono usate nel Codice<sup>7</sup> per indicare l’“ufficio che assiste il PM nell’esercizio delle sue funzioni: i compiti principali sono la redazione di verbali, l’annotazione degli atti posti in essere dal magistrato inquirente, l’autenticazione e la controfirma degli atti del PM, la custodia delle cose sequestrate, la comunicazione degli atti del PM e la ricezione degli atti a questi destinati” (cfr. Della Casa & Voena 2010: 167). “Public Prosecutor’s Clerk’s Office” è stato scelto come traduttore non solo della forma estesa “segreteria del pubblico ministero” ma anche come equivalente descrittivo della forma abbreviata “segreteria”, che sarebbe altrimenti stata di difficile comprensione da parte del destinatario in lingua di arrivo, fornendo quindi un tipico esempio dove una forma terminologica compatta del testo di partenza viene tradotta tramite una struttura fraseologica esplicativa più complessa.

La stessa motivazione è alla base della scelta di tradurre il già citato “udienza di comparizione” tramite la perifrasi descrittiva “hearing of court appearance at trial” coniata ex novo dal team interdisciplinare del progetto. Nella prima edizione della traduzione del Codice, il traduttore scelto per questo stesso termine era stato “hearing of court appearance”, che però aveva lo svantaggio di essere utilizzato in alcuni manuali di diritto comparato e internazionale per indicare udienze tipiche di ordinamenti diversi da quello italiano, e quindi con caratteristiche non paragonabili con l’udienza prevista dal Codice, che ha invece due principali funzioni: “costituire la sede nella quale l’imputato ha la possibilità di

---

7 Nei testi di dottrina, la variante prevalente è invece “segreteria del p.m.”, mentre “ufficio di segreteria”, “segreteria del Pubblico Ministero”, “segreteria del P.M.”, “ufficio di segreteria del p.m.” e “ufficio di segreteria del pubblico ministero” sono tutti sinonimi e varianti rinvenuti nelle sentenze della Cassazione penale.

scegliere un procedimento speciale e permettere alle parti di svolgere una serie di attività che altrimenti troverebbero la loro sede nell'udienza dibattimentale. Ove non si instauri alcun rito speciale, l'udienza di comparizione può sfociare nel dibattimento" (Tonini 2013: 804-805).

### 3.3 EQUIVALENZA FUNZIONALE

Molto meno comune nella traduzione del Codice è il caso in cui il termine di partenza e il traduttore individuato dal team interdisciplinare sono solo parzialmente equivalenti, presupponendo quindi che tra le realtà giuridiche designate dai termini italiani e dai traduttori inglesi esista un certo grado di affinità, pur se meno elevato che nei casi di equivalenza sostanziale. In questi casi la tecnica traduttiva utilizzata è stata quella dell'equivalenza funzionale (Weston 1991; Šarčević 1997; Harvey 2000; Megale 2008), chiamata anche trasposizione (Frosini 1992; Pontrandolfo 2012) o adattamento (Alwazna 2014). In base a questa tecnica, nel testo di arrivo viene utilizzato l'istituto o la figura che nella cultura di arrivo svolge la medesima funzione dell'istituto o figura cui si riferisce il termine del testo di partenza. In base alle categorie individuate per la banca dati TERMitLEX, il tipo di relazione che si instaura tra i due concetti è quindi quello della corrispondenza funzionale. L'obiettivo è di mettere il destinatario della traduzione nella condizione di comprendere più a fondo i referenti del testo di partenza tramite l'attivazione delle strutture di conoscenza che sono collegate al corrispondente funzionale nella lingua di arrivo permettendogli in questo modo di comprendere il non noto attraverso ciò che è già noto (cfr. Biel 2008: 26). Pur essendo molto utilizzata in traduzione giuridica e indicata soprattutto nelle traduzioni documentali e prive di forza giuridica (Harvey 2000: 3) come quella in oggetto, nella traduzione del Codice questa tecnica è stata tuttavia utilizzata molto di rado, soprattutto per via del tipo di destinatari della traduzione prefigurati dal team prima di iniziare il lavoro di traduzione, costituiti soprattutto da studiosi, operatori e investitori italiani e stranieri e organi di giustizia internazionali, interessati a conoscere di prima mano la procedura penale italiana. Per identificare corrispondenti funzionali che fossero sia concettualmente sia contestualmente validi, il team interdisciplinare ha svolto un vero e proprio lavoro di comparazione per identificare le caratteristiche concettuali dei termini del testo di partenza e confrontarle con quelle dei traduttori individuati. In quest'ultima sezione verranno quindi presentati due esempi di corrispondenza funzionale tratti dalla traduzione del Codice, ossia i termini "camera di consiglio"/"chambers" e "azione penale"/"criminal prosecution".

Occorre innanzi tutto specificare che, all'interno del Codice, il termine "camera di consiglio" è polisemico perché assume due significati distinti: mentre il primo indica il luogo fisico, la stanza "in cui il giudice si ritira per formare, in segreto, il proprio convincimento sulla singola questione da decidere" (Tonini 2013: 180), il secondo fa riferimento a una procedura semplificata, caratterizzata

dall'assenza di pubblico e dalla non necessaria partecipazione delle parti, delle persone interessate e dei loro difensori<sup>8</sup>. Questi due significati distinti sono tuttavia messi in evidenza nella traduzione inglese del testo: mentre il corrispondente funzionale scelto per la camera di consiglio quale luogo fisico è “closed session” (preceduto dalla preposizione “in”), che è attestato anche nella banca dati BAILII con lo stesso significato, il traduce di “camera di consiglio”<sup>9</sup> in riferimento alla procedura semplificata è “chambers”<sup>10</sup>, con cui esiste però un rapporto di equivalenza soltanto parziale. Il motivo è che, sebbene anche gli ordinamenti angloamericani prevedano lo svolgimento di attività giurisdizionali senza la presenza del pubblico e con procedure semplificate e più rapide, tuttavia i casi e le modalità sono diversi rispetto a quelli italiani: per esempio, in Inghilterra e in Galles le controversie trattate in camera di consiglio sono, nella maggior parte dei casi, in ambito civilistico e in procedimenti davanti ai *district judges*.

Il secondo esempio è dato dai termini “azione penale”<sup>11</sup> e “criminal prosecution”, tratti dal campo concettuale ‘Procedimento penale’ (‘Criminal proceedings’). Una prima differenza tra i referenti dei due termini negli ordinamenti italiano e inglese è che, mentre in Italia spetta al PM esercitare l’azione penale, nei sistemi di *common law* il procedimento penale contro un individuo può essere avviato dalla polizia e, in taluni casi, persino da privati cittadini (Sprack 2006: 25-30). Un’altra differenza di rilievo è che, in Italia, l’esercizio dell’azione è obbligatorio, mentre in ordinamenti come quello inglese non lo è<sup>12</sup>. Un’ulteriore notazione riguarda tre dei termini inglesi che si trovano nei testi comunitari come traduce di “azione penale” (e quindi come sinonimi di “criminal prosecution”): il termine “criminal action”, che in realtà indica la causa dell’azione penale piuttosto che quest’ultima, tant’è vero che viene a volte tradotto con “comportamento criminale”; il termine “penal action”, che viene a volte tradotto con “sanzione penale” e che tuttavia è stato trovato solo in EUR-Lex (e quindi non nel

---

8 “Particolare modalità di svolgimento dell’attività giurisdizionale, cui le parti e le altre persone interessate (es. la persona offesa) hanno il diritto di partecipare. Il procedimento in camera di consiglio presenta due caratteristiche: l’assenza di pubblico e la non necessaria partecipazione delle parti, delle persone interessate e dei loro difensori. Si tratta di una procedura semplificata, imposta dal codice, quando occorre adottare una decisione in tempi rapidi e vi è la necessità di attivare un contraddittorio eventuale” (cfr. Tonini 2013: 180).

9 E delle due forme estese “procedimento in camera di consiglio” e “giudizio in camera di consiglio”, che sono i suoi sinonimi più comuni.

10 I cui tre sinonimi più comuni sono “in private”, “closed court sitting” e “in camera”.

11 “Richiesta diretta al giudice di decidere sull’imputazione. Nel procedimento ordinario, il pubblico ministero esercita l’azione penale, chiedendo il rinvio a giudizio dell’imputato. Nei procedimenti speciali, l’azione penale è esercitata attraverso l’atto che instaura il singolo procedimento” (cfr. Tonini 2013: 69).

12 “The availability of sufficient evidence should not automatically result in a prosecution. Before bringing a case to the court, first the police and then the CPS [Crown Prosecution Service] must consider, as a matter of discretion, whether a prosecution is in the public interest” (Sprack 2006: 25).

portale e-Justice né nelle sentenze CEDU); e il termine “criminal proceedings”, che si riferisce piuttosto al procedimento già avviato e quindi al risultato dell’avvio di un’azione penale piuttosto che a quest’ultima.

L’ultimo esempio che viene presentato in questa sezione è quello di un caso in cui il team ha deciso di *non* ricorrere a un equivalente funzionale trovato nei testi comunitari e riguarda il termine “applicazione della pena su richiesta delle parti” appartenente al campo concettuale ‘Procedimenti speciali’ (‘Special proceedings’). Si tratta di un istituto giuridico più comunemente noto come “patteggiamento” (sinonimo che però non compare nel Codice) per tradurre il quale si è scelta la traduzione-calco “application of punishment upon request of the parties” attestata in Perrodet (2015) e Iovene (2013), senza quindi ricorrere agli equivalenti funzionali “plea bargain”, “plea bargaining” e “plea-bargaining agreement” trovati nel portale e-Justice e nel motore di ricerca HUDOC, che sono stati reputati troppo poco precisi per essere adottati come traducenti del termine in questione<sup>13</sup>. Sebbene infatti esistano alcuni parallelismi tra il patteggiamento italiano e il *plea bargaining* presente in molti sistemi giuridici angloamericani, la differenza sostanziale risiede nell’oggetto stesso della negoziazione tra l’accusa e la difesa: se nell’istituto italiano ad essere negoziata è solo la pena, nell’istituto di *common law* si può cercare un accordo sia sulla pena che sulla descrizione del fatto di reato e sull’imputazione contestata. L’istituto del *plea bargaining* presenta quindi diverse possibilità di negoziazione: per esempio, l’accusa può accettare che l’imputato ammetta la propria responsabilità penale riguardo a una sola delle imputazioni contestate, oppure che la persona sotto accusa si dichiari colpevole per una fattispecie meno grave di quella contestata originariamente. Un’altra divergenza di rilievo è data dalla diversa interpretazione che i due sistemi giuridici attribuiscono al risultato del rito, in quanto il *plea bargaining* è il risultato dell’assunzione di responsabilità penale da parte dell’imputato, mentre la sentenza di patteggiamento italiana, seppure equiparata a una pronuncia di condanna, manca del presupposto tipico della condanna, ovvero l’accertamento positivo e puntuale della responsabilità penale (cfr. Tonini 2013: 775-776; Arru 2008: 35- 53; Marcolini 2005: 119).

#### 4 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Nella traduzione giuridica tra l’italiano e l’inglese, con particolare riferimento al dominio altamente specialistico del diritto processuale penale, in questo contributo sono stati brevemente illustrati sia alcuni problemi che sono connessi con la ricerca di termini di arrivo concettualmente equivalenti ai termini di partenza

---

<sup>13</sup> Un altro traduce di “applicazione della pena su richiesta delle parti”, “special procedure for imposition of the penalty agreed between the applicant and the prosecution”, trovato in una sentenza CEDU (Case of Sciacca v. Italy, Application no. 50774/99, Judgment, Strasbourg, 11 January 2005) rappresenta un ottimo esempio di perifrasi descrittiva e di espansione lessicale.

sia le tecniche traduttive impiegate per risolverli. Gli esempi sono stati tratti dal sesto libro sui procedimenti speciali della seconda edizione della traduzione in inglese del Codice di procedura penale italiano (Gialuz *et al.* 2017), dove l'approccio traduttivo adottato è stato di tipo documentale e la varietà linguistica inglese scelta è stata quella dell'"inglese europeo", un'espressione che è stata tuttavia usata dal team interdisciplinare del progetto con un significato più ampio dell'inglese comunitario, a inglobare anche l'inglese internazionale dei testi del Consiglio d'Europa e delle traduzioni dei codici di procedura penale di altri Paesi europei. Anche così definito, l'inglese europeo costituisce quindi una vera e propria 'lingua franca' le cui caratteristiche formali sono legate a concetti giuridici che derivano da ordinamenti nazionali o che sono stati conati *ex novo* al livello sovranazionale europeo. Di conseguenza, i problemi traduttivi oggetto del contributo non risultano solo dalle differenze sostanziali esistenti fra gli ordinamenti giuridici appartenenti rispettivamente alla famiglia del *common law* e alla famiglia del diritto continentale, e dei correlati concetti giuridici, ma sono anche collegati all'uso dell'inglese come 'lingua franca' del diritto che viene utilizzata per di più da parlanti non aventi l'inglese come prima lingua d'uso. Visto il basso livello di affinità tra gli istituti giuridici designati nel Codice, che sono tipici dell'ordinamento italiano, e gli istituti corrispondenti nei sistemi di *common law*, la relazione istituita tra i termini italiani e traduttori inglesi presi in considerazione è stata nella maggior parte dei casi soltanto una corrispondenza stipulativa, in quanto i traduttori inglesi sono stati per lo più estratti da manuali sull'ordinamento italiano scritti in inglese o sono stati creati *ad hoc* dal team del progetto, ed è stata un'equivalenza parziale in tutti gli altri casi. Le tecniche traduttive adottate per questi ultimi (equivalenza sostanziale, parziale e funzionale) sono state orientate sia al sistema giuridico italiano di partenza (traduzione letterale e traduzione-calco) sia ai destinatari del testo di arrivo (parafrasi descrittiva ed equivalenza funzionale), ossia studiosi, operatori e investitori stranieri interessati a conoscere di prima mano la procedura penale italiana, ma anche studiosi, operatori e studenti italiani e organi di giustizia internazionale.

Data la portata e la complessità dell'argomento, il presente contributo mira solo a delineare gli aspetti essenziali dei problemi traduttivi della terminologia giuridica tra l'italiano e l'inglese nell'ambito del diritto processuale penale, rappresentando quindi soltanto un punto di partenza per ulteriori studi di ricerca terminologica in questo settore, in primis ampliando il raggio di azione agli altri libri del Codice. Ulteriori, più ampi, sviluppi della ricerca potrebbero approfondire l'analisi delle consuetudini terminologiche in seno alle istituzioni sovranazionali europee, mediante l'estrazione di un ricco corpus di riferimento sul diritto processuale penale su cui effettuare uno studio più articolato e approfondito, o anche adottare un approccio opposto a quello del presente contributo, ossia studiando la terminologia giuridica tra l'italiano e l'inglese partendo dalla terminologia degli ordinamenti di *common law* per risalire ai possibili traduttori degli istituti angloamericani in italiano.

- Alwazna R.Y. (2014) "Important translation strategies used in legal translation: examples of Hooper's translation of the Ottoman Majalla into English", in L. Cheng, K.K. Sin & A. Wagner (eds), *The Ashgate Handbook of Legal Translation*, Farnham, Ashgate Publishing Company, pp. 237-254.
- Arru A.A. (2008) "L'applicazione della pena su richiesta delle parti", in G. Spangher (a cura di) *Trattato di procedura penale*, vol. 4, tomo I (a cura di L. Filippi), Padova, Wolters Kluwer Italia, pp. 3-62.
- Bene T. (2008), "Giudizio immediato", in G. Spangher (a cura di) *Trattato di procedura penale*, vol. 4, tomo I (a cura di L. Filippi), Padova, Wolters Kluwer Italia, pp. 403-430.
- Biel L. (2008) "Legal terminology in translation practice: dictionaries, googling or discussion forums?", *SKASE Journal of Translation and Interpretation* 3(1), pp. 22-38. [http://www.skase.sk/Volumes/JTI03/pdf\\_doc/BielLucja.pdf](http://www.skase.sk/Volumes/JTI03/pdf_doc/BielLucja.pdf) (consultato il 30/10/2017).
- Bonetti M. (2003) "Il giudizio abbreviato", in M. Pisani (a cura di), *I procedimenti speciali in materia penale*, 2. ed., Milano, Giuffrè, pp. 1-115.
- Cao D. (2007) *Translating Law*, Clevedon/Buffalo/Toronto, Multilingual Matters.
- Cao D. (2009) "Legal translation", in M. Baker & F. Saldanha (eds), *Routledge Encyclopedia of Translation Studies*, London/New York, Routledge, pp. 415-424.
- Collin P.H. (1987) *Collin English Law Dictionary*, Teddington, Peter Collin Publishing.
- de Groot G.-R. (2006) "Legal translation", in J.M. Smits (ed.), *Elgar Encyclopedia of Comparative Law*, Cheltenham/Northampton, Edward Elgar, pp. 423-433.
- Della Casa F. & Voena G.P. (2010) "I soggetti", in G. Conso & V. Grevi (a cura di), *Compendio di procedura penale*, 5. ed., Padova, Wolters Kluwer Italia, pp. 1-168.
- Delmas-Marty M. & Spencer J.R. (eds) (2005) *European Criminal Procedures*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Di Amato A. (2011) *Criminal Law in Italy*, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International.
- Frosini V. (1992) "Traduzione e interpretazione dei testi giuridici", in *La traduzione: saggi e documenti*, vol. 1, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Direzione generale per gli affari amministrativi e del personale, Divisione Editoria, pp. 105-118.
- Gialuz M., Lupária L. & Scarpa F. (eds) (2017) *The Italian Code of Criminal Procedure: Critical Essays and English Translation*, 2nd ed., Padova, Wolters-Kluwer Italia.
- Grossi S. & Pagni M.C. (2010) *Commentary on the Italian Code of Civil Procedure*, Oxford, Oxford University Press.
- Harvey H. (2000) "A beginner's course in legal translation: the case of culture-bound terms", in *Actes ASTTI/ETI*, Berne/Genève, pp. 357-369. <http://www.tradulex.com/Actes2000/harvey.pdf> (consultato il 30/10/2017).
- House J. (2003) "English as a lingua franca: a threat to multilingualism?", *Journal of Sociolinguistics* 7(4), pp. 556-578.
- Iovene F. (2013) *Plea Bargaining and Abbreviated Trial in Italy*, Warwick School of Law Research Paper No. 2013/11.
- Marcolini S. (2005) *Il patteggiamento nel sistema della giustizia penale negoziata*, Milano, Giuffrè.
- Megale F. (2008) *Teorie della traduzione giuridica. Fra diritto comparato e Translation Studies*, Napoli, Editoriale Scientifica.

Nord Ch. (1997) *Translating as a Purposeful Activity. Functionalist Approaches Explained*, Manchester, St. Jerome Publishing.

Orozco Jutorán M. (2014) “Propuesta de un catálogo de técnicas de traducción: la toma de decisiones informada ante la elección de equivalentes”, *Hermēneus. Revista de la Facultad de Traducción e Interpretación de Soria* 16, pp. 233-264. <http://recyt.fecyt.es/index.php/HS/article/view/33275/17848> (consultato il 30/10/2017).

Perrodet A. (2005) “The Italian system”, in M. Delmas-Marty & J.R. Spencer (eds), *European Criminal Procedures*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 348-414.

Pistorelli L. & Bricchetti R. (2008) “Giudizio abbreviato”, in G. Spangher (a cura di) *Trattato di procedura penale*, vol. 4, tomo I (a cura di L. Filippi), Padova, Wolters Kluwer Italia, pp. 63-350.

Pontrandolfo G. (2012) “Terminologia giudiziaria e traduzione letteraria. Il caso di Testimone inconsapevole di G. Carofiglio in inglese e spagnolo”, in *TRAlinea* 14. [http://www.intralinea.org/specials/article/terminologia\\_giudiziaria\\_e\\_traduzione\\_letteraria](http://www.intralinea.org/specials/article/terminologia_giudiziaria_e_traduzione_letteraria) (consultato il 30/10/2017).

Posner K.B. (2001) “The use of summary judgement in defending employment discrimination cases”, in D.J. Rose (ed.), *Litigating the Employment Tort Case*, Chicago, American Bar Association, pp. 63-76.

Šarčević S. (1997) *New Approach to Legal Translation*, The Hague, Kluwer Law International.

Scarpa F., Peruzzo K. & Pontrandolfo G. (2017) “Methodological, terminological and phraseological challenges in the translation of the Italian

Code of Criminal Procedure”, in M. Gialuz, L. Lupária & F. Scarpa (eds), *The Italian Code of Criminal Procedure, Critical Essays and English Translation*, 2nd ed., Padova, Wolters Kluwer Italia, pp. 53-80.

Sprack J. (2006) *A Practical Approach to Criminal Procedure*, 11<sup>th</sup> ed., Oxford, Oxford University Press.

Tonini P. (2013) *Manuale di procedura penale*, 14. ed., Milano, Giuffrè.

Weston M. (1991) *An English Reader's Guide to the French Legal System*, New York/Oxford, Berg Publishers.

#### RACCOLTE TERMINOGRAFICHE CITATE NEL CAPITOLO

Avola D. (2013/14) *La terminologia dei procedimenti speciali nell'ordinamento italiano e i possibili tradimenti in inglese*, Tesi di laurea magistrale, Università degli Studi di Trieste.